

**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI
F. N. O. V. I.**

IL PRESIDENTE

Roma, 8 giugno 2006

Prot. n. 1621/2006/F/
Circolare n. 8/2006

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

p.c.
Ai Componenti del Comitato Centrale

Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti

L O R O S E D I

Oggetto: **Prescrizione in materia di stupefacenti – D.M. 10 marzo 2006 – Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (Pubblicato nella G.U. 31 marzo 2006, n. 76) – Nota ministeriale**

Gentile Presidente,

con la Circolare n. 4/2006 dello scorso 10 aprile 2006 (prot. n. 978/2006/F/av) la scrivente Federazione provvedeva ad informarTi in ordine alle modifiche intervenute nella normativa in materia di stupefacenti e, sempre in quella occasione, già accennava al DM 10 marzo 2006 con il quale si introduceva il nuovo modello della ricetta ministeriale speciale a “madre –figlia” per la prescrizione dei medicinali stupefacenti.

Ad integrazione di quanto già illustrato e per completezza di informazione, si trasmette in allegato il testo della nota del Ministero della Salute (prot. n. DGFMD/VIII/PC.I.a.c/14480 del 19 aprile 2006) nella quale sono state evidenziate le novità introdotte al fine di agevolare l'attività degli operatori e degli organi di controllo (all. 1).

Si segnala altresì che il MINSAL, Dipartimento dell'Innovazione, Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici – Ufficio Centrale Stupefacenti, facendo seguito alla nota innanzi indicata, con successiva comunicazione dello scorso 11 maggio (prot. n. DGFMD/VIII/PC.I.a.c/17392) ha precisato che nel punto dove è indicato: “. . . *composizione a base di codeina o diidrocodeina in associazione con altri principi attivi prescritti per il*


trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa: ricetta autocopiante il farmacista non deve trattenerla. . .” l’affermazione “il farmacista non deve trattenerla” deve essere corretta con: “ . . . il farmacista non deve conservarla per due anni come giustificativo per lo scarico nel registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope”.

La nota ministeriale si conclude ricordando che la ricetta è conservata dal farmacista per sei mesi se non è inviata al SSN ai fini del rimborso.

Si rammenta infine che sul sito del Ministero della Salute, all’indirizzo www.ministerosalute.it, è presente un’area tematica dedicata ai “medicinali e stupefacenti” nella quale è possibile rinvenire tutta la normativa esistente in argomento.

Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere, colgo l’occasione per inviare distinti saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegato